

**CONVENZIONE UTILIZZO
SOTTOSUOLO COMUNALE**

*Comune di
SANTA MARIA HOE'*

Convenzione contenente le condizioni di gestione e utilizzo del suolo e sottosuolo stradale comunale ai fine delle opere di intervento e manutenzione delle reti tecnologiche

TRA

Il comune di Santa Maria Hoè, con sede in _____ (___), Via _____, Codice Fiscale/P.IVA _____, (nel seguito Comune)

E

La Società _____, con sede Legale
in _____, Via _____, P.IVA,
rappresentata da _____ (nel seguito Gestore)

PREMESSO CHE

la direttiva 3 marzo 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero dei lavori pubblici delegato per le aree urbane ha stabilito criteri per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici, attraverso un Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS);

E CHE

Il sottosuolo è un bene e una risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione concertata con gli operatori, in modo da consentire l'uso razionale del sottosuolo e il coordinamento degli interventi per i diversi servizi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Convenzione disciplina le azioni e i comportamenti cui debbono uniformarsi i soggetti che realizzano interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale, ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, al fine di armonizzare gli stessi interventi con gli interessi pubblici connessi alla gestione della viabilità urbana ed alla relativa attività manutentiva, nonché alla prestazione di servizi alla cittadinanza in termini qualitativamente e temporalmente adeguati.

Art. 2 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

1. Al fine di consentire un ottimale sfruttamento del patrimonio pubblico e un corretto e trasparente rapporto tra Amministrazione Comunale e Gestori degli interventi, il Comune programma e realizza infrastrutture destinate alle reti tecnologiche nel rispetto dei principi di seguito indicati:

a. concomitanza dei diversi interventi degli enti pubblici e delle aziende interessate;

- b. utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
- c. realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di reti di telecomunicazioni in relazione alle possibili esigenze future.

2. L'Amministrazione Comunale provvede a comunicare, di volta in volta, ai Gestori, il programma dei lavori stradali previsti (apertura nuove strade e sistemazione delle pavimentazioni e dei marciapiedi rialzati esistenti, ecc.), con la prescrizione che per anni 3 (tre) dalla data dell'avvenuta ultimazione dei lavori stradali di cui sopra, non può rilasciare autorizzazione alcuna comportante la manomissione del suolo stradale comunale sistemato, salvo casi di dimostrata eccezionalità, ad esempio, opere di manutenzione straordinaria a seguito guasti o richieste di nuovi allacciamenti a priori non prevedibili.

Art. 3 - DOMANDE DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. I Gestori, fatta eccezione per gli allacciamenti alle reti e per gli interventi di urgenza, devono presentare al Comune almeno tre mesi prima dell'esecuzione delle opere, i progetti dei singoli interventi per consentire le verifiche del rispetto dei vincoli o delle disposizioni dettate dal Comune stesso e presenti sull'area oggetto di intervento.

2. Le domande per le concessioni di occupazione di suolo pubblico relativamente agli interventi da effettuare sulle reti tecnologiche, devono essere indirizzate al Comune di Santa Maria Hoè e corredate di tutti i disegni necessari in duplice copia di cui almeno una copia in formato elettronico (*.dwg, *.shp, ecc...)

3. Nelle domande devono essere indicati in particolare:

a) la durata prevista dei lavori;

b) l'estensione e le dimensioni di ingombro del cantiere con relativa quantificazione della superficie di suolo occupato;

c) gli eventuali suggerimenti relativi a modifiche di traffico o di linee di trasporto pubblico che si rendesse necessario assumere per consentire l'esecuzione dei lavori;

d) gli Enti concessionari di pubblici servizi e soggetti privati, utenti degli spazi soprastanti o sottostanti al suolo stradale, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l'intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati;

e) eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui alla lettera d), al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sotto servizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia.

3. In caso di lavori di pronto intervento (urgenza), il richiedente, avvertirà immediatamente dell'inizio dei lavori, per gli eventuali incombenti relativi all'assicurazione del traffico stradale, il Comando di Polizia municipale, nonché il Settore dell'Amministrazione comunale preposto al rilascio della concessione, assumendosi tutte le responsabilità e provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose. Per tale procedura "di urgenza" è ammessa anche la comunicazione a mezzo fax, telegramma, trasmissione telematica. Il richiedente, in detti casi, è tenuto comunque a produrre le regolari domande corredate dalla documentazione di cui al comma 2 entro dieci giorni dalla comunicazione.
4. in caso di diniego della concessione, il Comune deve dare comunicazione entro 30 giorni dalla data di presentazione al Protocollo, indicando i riferimenti ai vincoli non rispettati nella progettazione ovvero alle incompletezze della documentazione presentata;
5. qualora da parte del Comune, nel termine indicato al comma precedente, non siano segnalate osservazioni o comunicati i motivi ostantivi alla realizzazione delle opere, la concessione ad eseguire i lavori si intende rilasciata.
6. Il gestore trascorso i termini deve comunicare al Comune la data di inizio dei lavori che intende effettuare.

4. L'Amministrazione Comunale verifica la domanda in termini di :
 - a. conformità con la normativa vigente,
 - b. compatibilità con la propria programmazione,
 - c. compatibilità tecnica con le infrastrutture comunali esistenti.

Art. 4 - ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il gestore, ogni qualvolta necessita di infrastrutture predisposte al passaggio delle proprie reti, presenta al Comune domanda correlata di tutti gli elementi indicati all'art.3 al fine da indicare con precisione il luogo dell'intervento.
2. I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e comunque secondo le disposizioni prescritte dell'Amministrazione Comunale, e descritte nel Regolamento di cui la presente è allegata;
3. Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal richiedente, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. La realizzazione degli impianti nel sottosuolo può essere effettuata secondo tre diversi metodi:
 - in trincea previa posa direttamente interrata o in tubazioni sotto i marciapiedi o altre pertinenze stradali;
 - in polifore, manufatti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di canalizzazioni;
 - in strutture polifunzionali, cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.
5. Le caratteristiche tecniche di questi tipi di impianto saranno in accordo con le norme tecniche UNI e CEI pertinenti.
6. Gli interventi volti a realizzare nuove infrastrutture che interessino il sottosuolo, ovvero l'uso di infrastrutture pubbliche esistenti che comportino l'alterazione del suolo pubblico, dovranno rispettare le disposizioni di cui agli art. 5 e 6 della Direttiva PCM 3 marzo 1999, sia per le aree già urbanizzate che per quelle di nuovo insediamento.

ART. 5 - DANNI

1. Qualora dall'esecuzione degli interventi derivino danni di qualunque natura a beni del Comune, di altri Enti concessionari di pubblici servizi o di terzi, il Gestore provvederà a comunicare tempestivamente il fatto al Comune, operando comunque, per quanto possibile ed in collegamento con gli enti concessionari di pubblici servizi interessati, per una pronta constatazione dei danni a ciò conseguenti, per il più rapido ripristino del servizio e dei manufatti danneggiati e provvedendo direttamente al risarcimento di eventuali danni ulteriori.
2. Tutte le eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno, relativi ai manufatti presenti su suolo pubblico e più in generale inerenti la realizzazione dell'opera oggetto della domanda, ivi comprese le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, saranno esclusivamente a carico del Gestore essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune.
3. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, prima del collaudo, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e della esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul Gestore, restando perciò l'Amministrazione comunale totalmente esonerata ed altresì sollevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.
4. Per una maggiore garanzia verso l'Amministrazione e verso terzi, il concessionario dovrà produrre documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa.

ART. 6- TERMINE LAVORI

1. I lavori devono essere svolti nel termine stabilito dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Gestore dovrà predisporre tutta la manodopera, mezzi e materiali occorrenti affinché il lavoro abbia termine nel limite di tempo stabilito.
3. In caso di ritardo nel compimento dei lavori, a qualsiasi motivo sia imputabile, il Gestore dovrà presentare la domanda di rinnovo dell'occupazione così come disciplinato dalla normativa vigente in materia di occupazione di suolo pubblico.
4. Il rinnovo dell'occupazione può essere chiesto una sola volta.
5. Per interventi completati oltre il termine prefissato nella concessione o nel provvedimento di rinnovo della concessione, il concessionario è soggetto ad una penale nella misura fissata con atto della Giunta in ragione della durata del ritardo, dell'entità dei lavori e dell'area interessata.

ART. 7 – ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI

1. L'occupazione del sottosuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù d'uso pubblico, sarà consentita in conformità al Regolamento COSAP (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) del Comune e in conformità alle limitazioni stabilite dalla normativa vigente con l'onere di ripristinare i sedimi stradali manomessi.
2. In caso di modifica di infrastrutture comunali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni dei servizi, l'Amministrazione comunale deve darne notizia agli operatori con lettera raccomandata a/r, con preavviso di 90 gg. Tale comunicazione deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti.
3. Le spese sostenute dagli operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture comunali, restano a carico loro.
4. I tratti di strada o di marciapiedi manomessi rimarranno in manutenzione al Gestore per la durata di _____ a partire dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere comunicata per iscritto all'Ufficio comunale preposto al rilascio della concessione, e constatata dall'Ufficio medesimo mediante sopralluogo dai tecnici delle due parti.

Art. 8 – POLIZZA FIDEIUSSORIA

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il Gestore dovrà presentare, per gli interventi previsti dal presente titolo, apposita polizza fideiussoria a garanzia

della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel regolamento allegato. La garanzia, da presentare ogni anno entro il _____, dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente (ai sensi dell'art.113, comma 2 del DLGS 163/2006) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

2. L'importo della fideiussione sarà stabilito dall'Amministrazione sulla base dei lavori eseguiti dal soggetto gestore nel corso dell'anno precedente e da quelli previsti per l'anno corrente, e sarà valutato in relazione alla superficie complessiva delle aree pubbliche interessate dalle attività di manomissione, alle relative tipologie. Alla fine di ciascun anno, ma anche durante lo stesso, l'Amministrazione verificherà l'ammontare dei ripristini da garantire, riservandosi di far aggiornare l'importo della fideiussione qualora la stessa si rivelasse insufficiente.

3. L'Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:

a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica, l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.

b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.

c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio – anche solo mediante fax – di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

4. Il soggetto autorizzato, ai fini del rilascio della autorizzazione richiesta, è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa (ai sensi dell'art.129, comma 1 del DLGS 163/2006) che copra i danni che possa subire l'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. L'importo di tale polizza è fissato in € _____ e l'efficacia della stessa sarà biennale.

Art. 9 – CAUZIONI E SPESE

Il Comune riceverà un corrispettivo dall'Utente per l'attività di aggiornamento degli archivi cartacei ed informatici relativi ai Servizi del Sottosuolo, quantificato in € _____, oltre a tutte le informazioni necessarie per procedere all'aggiornamento degli archivi stessi.

Art. 10 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata illimitata fino alla revoca scritta di una delle due parti, comunicata con preavviso di mesi sei.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Comune _____

Il Gestore _____

Santa Maria Hoè, lì _____